

Regione Veneto Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare	PROCEDURA OPERATIVA PER LA COMUNICAZIONE DI DENOMINAZIONE PROVVISORIA DI UNA SPECIE ITTICA IN REGIONE VENETO	Rev. 01 Del 22/05/2014 Pagina 1 di 3
---	---	---

PREMESSA

Secondo la normativa vigente i prodotti ittici possono essere posti alla vendita al dettaglio al consumatore finale soltanto se recano un'etichetta adeguata che precisi, fra l'altro, la denominazione commerciale della specie.

Può verificarsi la necessità di mettere in commercio una specie ittica il cui nome commerciale non figura nell'elenco delle specie commerciabili di cui alla normativa vigente sotto riportata. La stessa però consente di assegnare una denominazione provvisoria da parte dell'Autorità Competente.

E' necessario stabilire una modalità operativa per l'assegnazione di tale denominazione provvisoria per ottemperare ai disposti normativi ed evitare sovrapposizioni di denominazioni di prodotto ittico in commercio sul territorio regionale.

La Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto, attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro (GDL) specifico formato da 7 componenti di cui uno funge da coordinatore, dipendenti pubblici operanti in diversi Enti (AZ-ULSS, IZSve, PIF, UVAC), ha deciso di adottare la procedura di seguito descritta.

BASE NORMATIVA

Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, stabilisce, all'articolo 4 (Capo 2 - Informazione dei consumatori) che i prodotti ittici possono essere proposti per la vendita al soltanto se rechino un'etichetta adeguata che precisi:

- a) La denominazione commerciale della specie
- b) Il metodo di produzione (pescato in mare, pescato in acque dolci o allevato)
- c) La zona di cattura.

Secondo lo stesso Regolamento, gli Stati membri stabiliscono e pubblicano l'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul loro territorio. Tale elenco deve indicare, per ciascuna specie, il nome scientifico e la/le denominazione/i in lingua ufficiale. Il Reg. (Ce) n. 2065/2001 della Commissione Europea del 22 ottobre 2001 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Una specie che non figura nell'elenco può essere commercializzata con una denominazione commerciale provvisoria stabilita dall'autorità competente dello Stato membro della UE. Entro i cinque mesi successivi all'attribuzione della denominazione commerciale provvisoria della specie in questione, lo Stato membro provvede a stabilire la denominazione commerciale definitiva, che è ripresa nell'elenco delle denominazioni autorizzate (art. 2, comma 1 del Reg. (CE) n. 2065/2001).

Regione Veneto Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare	PROCEDURA OPERATIVA PER LA COMUNICAZIONE DI DENOMINAZIONE PROVVISORIA DI UNA SPECIE ITTICA IN REGIONE VENETO	Rev. 01 Del 22/05/2014 Pagina 2 di 3
--	---	---

PROCEDURA

1. Una ditta privata o un veterinario ufficiale di un'AZ-ULSS comunicano via mail, ad uno dei componenti il GDL, che verrà commercializzata una nuova specie acquatica (pesce, mollusco, crostaceo) di cui dispongono della sola nomenclatura latina binomia.
2. Al componente del GDL contattato devono essere inviati via e-mail, da parte della ditta o dell'AZ-ULSS richiedente l'assegnazione del nome provvisorio:
 - copia dell'etichetta
 - la zona FAO di provenienza,
 - eventuali altri documenti e/o fotografie del prodotto.
3. Il componente del GDL contattato trasmette via e-mail a tutti gli altri componenti il GDL la documentazione ricevuta.
4. Ciascun componente, per proprio conto, analizza la documentazione e propone un nome commerciale in lingua italiana.
5. Ciascun componente trasmette a tutti gli altri la sua proposta di nome provvisorio.
6. Il coordinatore del GDL assegna il nome provvisorio in lingua italiana (concordato fra componenti del GDI, scegliendo il nome che la maggioranza dei componenti designa)
7. Il coordinatore del GDL comunica il nome provvisorio assegnato dal GDL al richiedente con una e-mail certificata con l'indicazione che” **il nome provvisorio sarà inserito nella lista della Regione Veneto, pubblicato sul sito web regionale (<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/denominazione-corretta-dei-prodotti-della-pesca1>) e comunicato alle autorità nazionali di MiPAAF e MINSAL alla fine del quadrimestre in corso.**
Tale e-mail viene inviata per conoscenza a tutti gli altri componenti del GDL, al Dirigente della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale, all'AZ-ULSS competente per territorio della Ditta richiedente, al NAS, alle Capitanerie di Porto, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Provinciale.
Il tempo entro cui il GDL fornisce la risposta è di **10 gg lavorativi**.
8. Il coordinatore del GDL alla fine di ogni quadrimestre comunica alla Regione Veneto – Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, la lista le nuove denominazioni proposte.
9. La Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione informa le autorità nazionali di competenza.

FLUSSO INFORMATIVO

